PERCUDANI
& PARTNERS

DOTT. STEFANO PERCUDANI
DOTT. MARCO PERCUDANI

DOTT. FRANCESCO ANACREONTE
DOTT.SSA ANNA SUMA
DOTT.SSA MICHELA TRIGGIANESE

Monza, lì 03.04.2024

A tutti i clienti con partita IVA

Oggetto: Utilizzo del bonus investimenti 4.0 con nuovi obblighi di comunicazione

Gentile Cliente,

ai fini della fruizione del credito d'imposta 4.0 (e dei crediti R&S), l'art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Modalità e termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverrà sul DM 6 ottobre 2021 relativo alla "vecchia" comunicazione prevista ai soli fini di monitoraggio.

La nuova disposizione stabilisce che le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (dati di entrata in vigore del DL 39/2024), **la presenta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.**

La norma fa riferimento, per la decorrenza dell'obbligo di comunicazione preventiva, agli "investimenti che si intendono effettuare" dal 30 marzo 2024, formulazione non particolarmente chiara che dovrà essere meglio specificata.

Viene inoltre previsto che la comunicazione debba essere aggiornata al completamento di tali investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata, per espressa disposizione, anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024). In altri termini, stando al tenore della norma e **in attesa delle specifiche disposizione attuative:**

Per gli investimenti dal 30 marzo 2024	occorre presentare la comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024	occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

Le comunicazioni (ex ante e ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Comunicazione anche per crediti 2023 non ancora utilizzati

Una particolare disposizione è poi prevista per gli investimenti 2023.

Il comma 3 dell'art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che "Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1". Pertanto, **con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito R&S**), in relazione agli investimenti relativi al 2023 (che dovrebbero essere intesi come investimenti effettuati ai sensi dell'art. 109 del TUIR), l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2023) è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal summenzionato DM.

Si invita pertanto la gentile Clientela a sospendere l'utilizzo delle quote residue dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 per l'anno 2023 (codice tributo 6936 e codice tributo 6937), essendo di fatto necessario presentare l'apposita comunicazione richiesta.

Porgendo i ns. migliori saluti, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

p. Percudani & Partners